

LEGA CALCIO UISP

Comitato Provinciale di Genova
Piazza Campetto 7/13-14 16123
Tel. 010-2541213 Fax 010-2470482
e-mail: info@legacalcioispge.it
www.legacalcioispge.it



Piazza Campetto 7/13-14
16123 - Genova
Tel. 010/2541213

COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 03/05/2010

CAMPIONATO AMATORI A 7 GIOCATORI SULL'ERBA

AMATORI A 7 GIR. A
AMATORI A 7 GIR. B
AMATORI A 7 GIR. C
AMATORI A 7 GIR. D

Stagione sportiva 2009/10



RECUPERO DEL 26/4/2010 GIRONE C:

AS PRAESE 1945- AF CALCIO ALCOR 4-7

*****+

ABBINAMENTI QUARTI DI FINALE

1^ GIR. A - 2^ GIR C GIOV. 20/5/2010 CORONATA ORE 21,00
1^ GIR. B - 2^ GIR. A GIOV. 20/5/2010 NEGROTTO ORE 21,00
1^ GIR. C - 2^ GIR. D MER. 19/5/2010 V.TERPI ORE 21,00
1^ GIR. D - 2^ GIR. B MER. 19/5/2010 V.MARITANO ORE 21,00



Piazza Campetto 7/13-14
16123 - Genova
Tel. 010/2541213

Campionato di calcio: AMATORI A 7 GIR. A

Classifica campionato AMATORI A 7 GIR. A al

Squadra	P.ti	G	V	N	P	GF	GS	DR	Disc
COMPAGNIA DEL PESTO GENOVESE Milfa	35	19	17	1	1	110	38	72	34
EDILTECNO DESIGN AB EDILIZIA	33	18	16	1	1	90	32	58	3
SPACCIO DEGLI OCCHIALI BOLZANETO	26	18	12	2	4	85	41	44	23
PERCIVALE'S TEAM	19	18	9	1	8	43	59	-16	10
A.S.GYMNOTECNICA	18	18	8	2	8	59	78	-19	15
PEYO TATTOO	17	19	7	3	9	56	55	1	28
10 DECIMI OTTICI OPTOMETRISTI	16	18	6	4	8	60	64	-4	13
OLIMPIA F.C.	15	18	6	3	9	67	67	0	12
S.CIRO EREMITA	12	18	5	3	10	56	73	-17	67
CAMPETTO ROSSO	7	18	3	1	14	36	88	-52	1
REAL MARASSI ASD GESTER S.a.S.	1	18	0	1	17	25	92	-67	10
SALA BILIARDI SAN FRUTTUOSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Note classifica: LA SOCIETA' SALA BILIARDI S.FRUTTUOSO RISULTA ESCLUSA DAL CAMPIONATO



Piazza Campetto 7/13-14
16123 - Genova
Tel. 010/2541213

Campionato di calcio: AMATORI A 7 GIR. B

Classifica campionato AMATORI A 7 GIR. B al

Squadra	P.ti	G	V	N	P	GF	GS	DR	Disc
CIRCOLO UGUAGLIANZA	31	20	14	3	3	86	35	51	33
S.MAURIZIO LA MARINELLA	30	20	14	2	4	65	43	22	17
PIZZ. 23 FEBBRAIO LO STALLONE	30	20	14	2	4	78	47	31	26
CARROZZERIA KF	29	20	13	3	4	92	45	47	15
HOLLAND	26	20	11	4	5	78	55	23	58
GREEN TEAM APRILE	19	20	8	4	8	60	62	-2	89
LA ZAURA	19	20	8	3	9	70	64	6	17
GIOVANETTI	18	20	7	4	9	59	60	-1	100
DLF PER LO SPORT	17	20	7	3	10	49	53	-4	24
ARCI AMICI '72	8	20	3	2	15	44	85	-41	131
MBB SPORT ASD	8	20	3	2	15	36	86	-50	13
ROCCACANNUCCIA	4	20	2	0	18	38	120	-82	88



Piazza Campetto 7/13-14
16123 - Genova
Tel. 010/2541213

Campionato di calcio: AMATORI A 7 GIR. C

Classifica campionato AMATORI A 7 GIR. C al

Squadra	P.ti	G	V	N	P	GF	GS	DR	Disc
ANNI 50	36	20	17	2	1	136	59	77	4
SNOOPY	36	20	17	2	1	106	43	63	32
QUELLI DELLA PIAZZETTA	29	20	13	3	4	89	66	23	244
R.D. AUTO	29	20	13	3	4	98	60	38	3
ICHNUSA	24	20	11	2	7	104	68	36	10
AUT AUT 357	21	20	10	1	9	93	68	25	6
AF CALCIO ALCOR ASD	18	20	7	4	9	81	95	-14	9
U. S. I CLASSICI	15	20	6	3	11	110	97	13	12
AS PRAESE '45 STUDIO S.TEODORO	12	20	4	5	11	74	96	-22	61
RED EAGLES CAR LOOK	11	20	5	1	14	52	87	-35	13
PIVELLI PEDESTRI	3	20	1	1	18	51	147	-96	0
CRAL DIPENDENTI ASTER	2	20	1	3	16	57	165	-108	164



Piazza Campetto 7/13-14
16123 - Genova
Tel. 010/2541213

Campionato di calcio: AMATORI A 7 GIR. D

Classifica campionato AMATORI A 7 GIR. D al

Squadra	P.ti	G	V	N	P	GF	GS	DR	Disc
L'AQUILONE	31	20	14	3	3	86	37	49	19
STAGLIE BEACH	29	20	12	6	2	72	46	26	435
MAPPETS	26	20	10	6	4	69	38	31	49
I.P.A. LIGURIA ASD	26	20	11	4	5	62	44	18	11
ARCI ISOVERDE	25	20	11	3	6	67	51	16	54
ZENER COLORI GEO	24	20	10	5	5	71	49	22	65
LONGOBARDA	15	20	5	5	10	39	62	-23	12
GEO REVOLUTION EDILCOGI	15	20	5	5	10	59	68	-9	7
US VALPONTE 1986	15	20	4	7	9	55	67	-12	8
DEPORTIVO LA CAROGNA	14	20	5	4	11	47	80	-33	8
QUEEN GNAGNA 2009	12	20	6	0	14	69	102	-33	5
BAR BLUE PARADISE	6	20	3	0	17	32	84	-52	12

SANZIONI DISCIPLINARI

COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 03/05/2010

Il Giudice Sportivo della Lega Provinciale Calcio UISP di Genova, Avv. Massimo BOZZO VANNI, ha deliberato quanto segue:

Campionato: AMATORI A 7 GIR. A

Nessuna sanzione.

Campionato: AMATORI A 7 GIR. B

Nessuna sanzione.

Campionato: AMATORI A 7 GIR. C

Società: AF CALCIO ALCOR ASD
DI GIORGIO ALESSANDRO

Penalità disciplina P.TI 1
1a ammonizione

Campionato: AMATORI A 7 GIR. D

Nessuna sanzione.

Lega regionale calcio UISP Liguria
Organo disciplinare d'appello di II grado

DECISIONE N° 8/2009-2010

Ricorrente:

Associazione Holland

[Lega territoriale calcio Uisp Genova]

Decisione impugnata

Con atto datato 17.04.2010, l'associazione Holland, partecipante al Campionato di calcio Amatori a 7 giocatori Girone B della Lega territoriale calcio Uisp di Genova, nella persona del suo presidente pro tempore Sig. Filippo D'Amore, propone ricorso avverso la decisione pubblicata sul Comunicato ufficiale n° 26 del 12 aprile 2010 con la quale l'Organo disciplinare territoriale di primo grado disponeva la perdita della gara San Maurizio La Marinella-Holland per 4-0 e l'ammenda di € 50,00 ai sensi dell'art. 105 R.D.

Motivi del ricorso

Riassumendo le tesi difensive, l'associazione ricorrente afferma che dopo che il Comunicato ufficiale n. 22 del 15 marzo 2010 fissava data ed orario di svolgimento delle gare a calendario per la settima giornata di ritorno del Campionato Amatori a 7 2009/2010, con la gara in questione San Maurizio La Marinella-Holland indicata per il 02.04.2010 alle ore 21, successivamente il dirigente responsabile riceveva, in data 01.04.2010, comunicazione telefonica con cui la segreteria della Lega calcio Uisp informava dello spostamento di tale incontro, per sopraggiunta indisponibilità del campo, al giorno 08.04.2010, rispetto all'orario, sarebbe stato udito o comunque inteso quello delle 22.00.

La ricorrente sottolinea come la comunicazione telefonica non rientri tra le modalità previste per le comunicazioni ufficiali tra la Lega calcio Uisp e le associazioni, così come il successivo Comunicato ufficiale (n. 25 del 06.04.2010) avrebbe dovuto riportare, in modo chiaro ed inequivocabile, l'indicazione del giorno e dell'ora del recupero, tali indicazioni sarebbero state invece riportate in maniera non evidente e non chiare.

La ricorrente, inoltre, sostiene che l'intera vicenda avrebbe avuto come *"antefatto una scelta a dir poco infelice (ai limiti della negligenza) da parte dei compilatori del calendario"*, avendo programmato la disputa di una gara il venerdì antecedente la Domenica di Pasqua presso un impianto gestito da un ente Ecclesiastico.

L'arrivo in ritardo sul campo dei tesserati dell'associazione Holland, convinti di disputare la gara alle ore 22.00 e non alle ore 21.00, sarebbe quindi a questo punto, secondo la ricorrente, da addebitarsi a cause di forza maggiore, inoltre gli stessi giocatori sarebbero arrivati sul campo, comunque, alle ore 21.20, potendo quindi, nel rispetto del tempo d'attesa fissato dall'art. 60 R.A., presentare la lista gara e scendere successivamente in campo, ma, di contro, la squadra avversaria era già pronta ad abbandonare l'impianto sportivo.

La parte ricorrente richiede quindi l'annullamento della sanzione della perdita della gara e la ripetizione della stessa in data da concordarsi e l'acquisizione, quali mezzi di prova semplice, delle testimonianze degli addetti della Lega calcio Uisp, del custode dell'impianto sportivo e del direttore di gara.

Motivazione della decisione

Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.

Preliminarmente si deve osservare che i fatti richiamati dalla ricorrente sono estremamente chiari e che questo Organo non ha alcuna necessità di acquisire testimonianze. Le interpretazioni date dalla ricorrente non possono attenuare in alcun modo la sostanza degli atti posti in essere. La ricostruzione dei fatti esclude il ricorrere di qualsivoglia attenuante o scusante, e di cause di forza maggiore.

E' inequivocabile, leggendo il Comunicato ufficiale n. 25 pubblicato in data 26 aprile 2010, come l'orario fissato per la disputa della gara San Maurizio La Marinella-Holland, per il giorno 08.04.2010, risultava essere le 22.00, e come la precedente telefonata della segreteria della Lega calcio Uisp al dirigente responsabile non volesse rappresentare comunicazione ufficiale ma semplicemente un atto di cortesia nei confronti delle

squadre che avrebbero poi letto nel comunicato ufficiale la nuova programmazione delle gara, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 49 R.A.

Il dirigente responsabile della ricorrente avrebbe potuto prestare sicuramente maggiore attenzione nel leggere il Comunicato ufficiale, avendo ricevuto, appunto, anticipazione telefonica dell'indicazione di data ed orario della gara.

In quanto alla formulazione del calendario che vedeva la disputa di gare "il venerdì antecedente la Domenica di Pasqua presso un impianto gestito da un ente Ecclesiastico", questo Organo non può che rimarcare come la segreteria della Lega calcio Uisp stabilisca i propri calendari esclusivamente a seguito di accordi scritti con i soggetti gestori che indicano, preventivamente, date ed orari della totalità delle giornate in programma per ogni stagione sportiva .

In ultimo, rispetto all'arrivo sul campo dei tesserati dell'associazione Holland, secondo la ricorrente comunque entro i termini previsti dal tempo d'attesa, si deve invece rilevare come il citato art. 60 R.A. disponga che le squadre, entro il termine stabilito, devono presentare le liste di gara ed essere disponibili per l'identificazione dei giocatori.

Le decisioni impugnate meritano quindi integrale conferma, avendo con essa il Giudice territoriale di prima istanza effettuato puntuale applicazione dei principi regolamentari disciplinanti la materia.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Giudice disciplinare d'appello della Lega regionale calcio Uisp Liguria:

1. respinge il ricorso presentato dall'associazione Holland;
2. conferma integralmente le decisioni del Giudice disciplinare territoriale di primo grado;
3. dispone che la cauzione versata sia trattenuta;
4. dispone la pubblicazione integrale della presente decisione sul Comunicato ufficiale della Lega regionale calcio Uisp Liguria;
5. dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega territoriale calcio Uisp di Genova, per gli adempimenti di cui all'art. 95 lettera a) Il comma R.D.

Così deciso in Genova, in data 30 aprile 2010

f.to Il Giudice disciplinare d'appello

Lega regionale calcio Uisp Liguria

Sara Baldizzone

Lega regionale calcio UISP Liguria
Organo disciplinare d'appello di II grado

DECISIONE N° 9/2009-2010

Ricorrente:

Associazione Staglie Beach

[Lega territoriale calcio Uisp Genova]

Decisione impugnata

Con atto datato 22.04.2010, l'associazione Staglie Beach, partecipante al Campionato di calcio Amatori a 7 giocatori della Lega territoriale calcio Uisp di Genova, nella persona del suo presidente pro tempore Sig. Andrea Pellegro, propone ricorso avverso le decisioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n° 27 del 19.04.2010 con la quale l'Organo disciplinare territoriale di primo grado squalificava per 4 gare in applicazione degli artt. 129 e 26 R.D., il proprio tesserato Sig. Daniele Porcella, sino al 13.08.2010 in applicazione degli artt. 132, 26 e 25 lettera a R.D.; lo stesso Sig. Andrea Pellegro; sanzionava con le ammende di € 10,00 art. 123 RD), € 30,00 (art. 124 R.D.), € 25,00 (art.117 R.D.) per atti illeciti posti in essere durante la gara Staglie Beach-Ipa Liguria disputata in data 13.04.2010

Motivi del ricorso

Nelle richieste formulate, la ricorrente ritiene che le squalifiche inflitte ai propri tesserati e le relative ammende, oltre che alle ammende comminate rispetto ai comportamenti illeciti dei sostenitori al seguito, siano state assunte, in gran parte, su dichiarazioni arbitrali assolutamente false e infondate.

Motivazione della decisione

Il ricorso non merita accoglimento per le motivazioni di seguito indicate.

L'Organo disciplinare giudicante deve sempre fondare la propria decisione su elementi di prova. In particolare gli atti ufficiali di gara, tra cui, ovviamente, il referto arbitrale, rivestono importanza di evidente rilevanza tanto da essere considerati tra i mezzi probatori, dalla vigente Normativa generale, "prove legali incontrovertibili". In sostanza ciò che l'arbitro redige nel referto non può essere superato da quelle che sono considerate prove semplici e tra le quali sono ricomprese le testimonianze dei tesserati. Questo Organo disciplinare, al termine, delle indagini disposte, non può che apprezzare il comportamento tenuto dal direttore di gara, considerata anche la qualità degli illeciti posti in essere, atti che si pongono in netto e grave contrasto con lo spirito e le finalità delle attività sportive amatoriali promosse ed organizzate dalla Lega calcio Uisp, per cui si rimanda alla lettura della Carta dei principi della Normativa generale.

Le decisioni impugnate meritano quindi integrale conferma, avendo con essa il Giudice territoriale di prima istanza effettuato puntuale applicazione dei principi regolamentari disciplinanti la materia.

Tutto ciò premesso

P.Q.M.

Il Giudice disciplinare d'appello della Lega regionale calcio Uisp Liguria:

6. respinge il ricorso presentato dall'associazione Staglie Beach;
7. conferma integralmente le decisioni del Giudice disciplinare territoriale di primo grado;
8. dispone che la cauzione versata sia trattenuta;
9. dispone la pubblicazione integrale della presente decisione sul Comunicato ufficiale della Lega regionale calcio Uisp Liguria;
10. dispone la comunicazione della presente decisione alla Lega territoriale calcio Uisp di Genova, per gli adempimenti di cui all'art. 95 lettera a) Il comma R.D.

Così deciso in Genova, in data 30 aprile 2010

f.to Il Giudice disciplinare d'appello
Lega regionale calcio Uisp Liguria
Sara Baldizzone